

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

N. 790 DEL 8 GIU. 2017

Oggetto: Dr. BARTOLUCCI Mario - richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010. Determinazioni.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA 3**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti della U.O.C. Supporto Controllo di Gestione e della U.O.C. Contabilità e Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del medico ex condotto di cui all'art. 110 D.P.R. 270/87 **Dr. BARTOLUCCI Mario** oltre il limite ordinamentale dei 65 anni e fino al 31/12/2017, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01/01/2018;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva di 44 anni e 20 giorni, di cui 38 anni e 20 giorni di servizio effettivo;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
Dr. Alessandro Maccioni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa.

Il Dirigente U.O.C. Supporto Controllo di Gestione
Sig. Paolo Turbinelli

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
Dr.ssa Lucia Fusco

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

▣ **Normativa ed atti di riferimento:**

- Art. 15-nonies co. 1 D.Lgs. 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, come modificato dall'art. 22 L. 183/2010;
- Art. 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 214/2011;
- Art. 2, commi 4 e 5 D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013;
- Art. 1, D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. 114/2014;
- Art. 53 DPR 761/79;
- CCNL 05/12/1996 Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Nota operativa Inpdap n. 56/2010;
- Nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012;
- Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 19/02/2015.

▣ **Motivazione:**

Il Dr. BARTOLUCCI Mario, nato il 26/07/1952 – medico ex condotto di cui all'art. 110 D.P.R. 270/87, Area Funzionale Prevenzione e Sanità Pubblica, con svolgimento di prestazioni presso Servizio Medicina Legale – con nota assunta al prot. gen. al n. 88496 del 03/08/2016, ha chiesto il mantenimento in servizio oltre il compimento del limite di età dei 65 anni, fino alla maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 22 legge 183/2010.

L'art. 34, comma 1, lettera a) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 05/12/96, individua quale causa di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato "il compimento del limite massimo di età nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge". Sul punto il comma 1 dell'art. 15-nonies del D.Lgs 502/92, introdotto dal D.Lgs. 229/99, nel suo originario disposto prevedeva il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni di età. Inoltre l'art. 35 comma 1 del predetto CCNL precisa che la risoluzione del rapporto di lavoro opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età.

Con riferimento ai nuovi requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia – introdotti dall'art. 24 D.L. 201/2011, convertito in L. 124/2011 – in forza dell'interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito in L. 125/2013, non deve ritenersi modificato il limite ordinamentale (65 anni) già vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 201/2011. Di conseguenza, secondo tale interpretazione autentica, salvo trattenimento, è previsto il collocamento a riposo d'ufficio del dipendente della pubblica amministrazione che, al compimento del predetto limite ordinamentale, abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. In ogni caso deve essere assicurata la permanenza in servizio fino al conseguimento del diritto a pensione.

Dall'esame del fascicolo personale risulta che il Dr. Bartolucci è transitato all'ex USL 19 Tolentino, quale medico condotto, dal 01/01/1982 proveniente dal Comune di Cessapalombo. Presso detto Comune lo stesso ha prestato servizio dall'11/12/1979.

Risulta inoltre il riscatto della laurea, pari ad anni 6.

Considerato che la vigente normativa (art. 24, commi 3 e 10, del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e tenuto altresì conto degli adeguamenti alla speranza di vita, come illustrato da circolare INPS n. 63/2015), attualmente consente l'accesso a pensione anticipata alla maturazione di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, al raggiungimento del limite ordinamentale dei 65 anni, il predetto risulterebbe

dunque aver conseguito il diritto a pensione (con un'anzianità contributiva complessiva di 43 anni 7 mesi e 20 giorni. La cessazione, per quanto esposto, dovrebbe pertanto avere effetto dal 01/08/2017.

L'art. 22 L. 183/2010, di modifica del precitato comma 1 art. 15-nonies D.Lgs. 502/92 – invocato dalla dipendente per il mantenimento in servizio oltre tale data – consente però ora ai dirigenti medici (e del ruolo sanitario) di chiedere la permanenza in servizio fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio effettivo, entro i 70 anni di età, dettando, quale condizione, l'impossibilità di dare luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.

A seguito della riscrittura dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di cui all'art. 72 comma 11 D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008 – effettuata dal successivo comma 5 del precitato art. 1 D.L. 90/2014 – la Funzione Pubblica, con circolare n. 2/2015, ha fornito le linee interpretative per l'applicazione della normativa di interesse. In particolare, come precisato al punto 2.3.2 della circolare, per i dirigenti medici del SSN vige un regime speciale in forza del quale *“l'amministrazione potrà accordare la prosecuzione del rapporto di lavoro, a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”*. Ma si chiarisce anche che, salvo si tratti di responsabile di struttura complessa, sulla volontà del dirigente di proseguire il rapporto di lavoro può prevalere l'esigenza dell'amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ai sensi delle disposizioni di legge precedentemente indicate. Ne deriva che, almeno nel caso di dirigenti non di struttura complessa – come nel caso del Dr. Bartolucci – non è configurabile un diritto potestativo alla permanenza, ben potendo l'amministrazione tenere invece conto delle proprie esigenze organizzative ai fini delle decisioni da assumere.

Con riferimento alle esigenze organizzative, perdurando le criticità – espresse dal Direttore dell'U.O.C. Medicina Legale già con nota n. 571104 del 18/08/2015 e ulteriormente ribadite con E-mail del 30/03/2016 – riguardo l'erogazione delle prestazioni medico-legali, conseguenti all'insufficienza del personale assegnato, si ritiene opportuno accordare al Dr. Bartolucci la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i 65 anni di età e fino al 31/12/2017. La permanenza fino a tale data – consentita avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014, come da interpretazione fornita con circolare F.P. n. 2/2015 – è finalizzata alla predisposizione delle misure organizzative dirette a fronteggiare le criticità esposte. In particolare trattasi dunque di figura professionale necessaria ed allo stato attuale non sostituibile in quanto le procedure selettive dirette ad acquisire le professionalità richieste nel servizio di afferenza sono ancora in fase di espletamento. La prosecuzione del rapporto di lavoro è perciò funzionale al completamento di tali procedure.

Alla data indicata di permanenza il Dr. Bartolucci raggiungerà 44 anni e 20 giorni di anzianità contributiva, di cui 38 anni e 20 giorni di servizio effettivo (escludendo il riscatto della laurea, come da indicazioni fornite dalla nota operativa Inpdap n. 56/2016).

Relativamente alla prescritta condizione del non aumento del numero dei dirigenti, si deve rilevare che trattasi di limitazione che all'entrata in vigore della legge era stata interpretata come impossibilità di consentire il rientro di dirigente cessato e già sostituito. Il terzo comma dell'art. 22 L. 183/2010, entrata in vigore il 24/11/2010, ha permesso infatti la permanenza in servizio oltre i limiti d'età anche di dirigenti già cessati, purchè in servizio al 31/01/2010. La circolare F.P. n. 2/2012 sulla questione – molto importante, costituendo ragione di rigetto dell'istanza – non ha fornito alcuna indicazione. Come evidenziato anche da alcuni commentatori (Stefano Simonetti in un articolo del Sole 24 Ore Sanità del 09/03/2015) non è stato, ad esempio, chiarito se tale aumento sia da correlare al turn-over ed alle nuove assunzioni e se sia riferito al numero complessivo o a quello dello specifico profilo.

In ogni modo, anche in linea con le indicazioni di cui alla nota ASUR n. 11894 del 14/05/2012, con particolare riferimento degli impatti sul piano occupazionale, si deve rilevare che la cessazione del Dr.

Bartolucci non era stata prevista nel piano occupazionale stesso e che, in ogni modo, trattasi di cessazione che avverrà comunque entro il corrente anno 2017.

Per quanto sopra, tenuto altresì conto che la permanenza comporta una mera conferma di spesa di dirigente già in servizio, e del quale, come detto, non è stata prevista la cessazione nel P. O., non si determinano costi aggiuntivi rispetto al Budget 2017.

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

□ **Esito dell'istruttoria:**

Per quanto sopra esposto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

1. di autorizzare, per le ragioni esposte nel documento istruttorio, allegato e costituente parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, la prosecuzione del rapporto di lavoro del medico ex condotto di cui all'art. 110 D.P.R. 270/87 **Dr. BARTOLUCCI Mario** oltre il limite ordinamentale dei 65 anni e fino al 31/12/2017, disponendo pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto 01/01/2018;
2. di dare atto che alla data di collocamento a riposo il predetto avrà maturato un'anzianità contributiva di 44 anni e 20 giorni, di cui 38 anni e 20 giorni di servizio effettivo;
3. di dare atto che l'adozione della presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AV3, a norma dell'art.28 della L.R. n.26/1996, come sostituito dall'art. 1 della L. R. n. 36/2013;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di notificare il presente provvedimento al dipendente ed agli uffici interessati per il seguito di competenza.

U.O.C. Gestione Risorse Umane

Il Dirigente

Dr. Fabrizio Trobbiani

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Franco Ippoliti



- ALLEGATI -

non sono presenti allegati



REGIONE MARCHE

Numero	790/AV3
Data	08/06/2017

DETERMINA N. 790/AV3 DEL 08/06/2017

**Dr. BARTOLUCCI Mario – richiesta permanenza in servizio art. 22 L. 183/2010.
Determinazioni.**

PUBBLICAZIONE:

dal 08/06/2017 al 22/06/2017

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 08/06/2017
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

08/06/2017

Collegio Sindacale: inviata con nota del 8 GIU. 2017

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____